CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 11 maggio 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di un contributo straordinario a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio
Estremi	Legge 28 marzo 1957, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-un-contributo-straordinario-a-favore-della-azienda-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it